

REGOLAMENTO (CEE) N. 609/74 DELLA COMMISSIONE

del 15 marzo 1974

che modifica il regolamento (CEE) n. 2637/70 per quanto concerne le cauzioni relative ai titoli d'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 419/74 ⁽²⁾, in particolare gli articoli 13, paragrafo 3, e 17, paragrafo 4,

considerando che gli importi delle cauzioni per i titoli d'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari sono stati fissati all'articolo 37 del regolamento (CEE) n. 2637/70 della Commissione, del 23 dicembre 1970, che stabilisce le modalità particolari di applicazione per il regime dei titoli di importazione, di esportazione e dei certificati di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 389/74 ⁽⁴⁾;

considerando che taluni di questi importi devono essere maggiorati, per garantire, nella situazione attuale del mercato, l'impegno d'esportare durante il periodo di validità del titolo d'esportazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2637/70 è sostituito dal testo seguente:

« 2. Il tasso della cauzione relativa ai titoli d'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68 per 100 kg netti è di:

— 0,25 unità di conto per i prodotti di cui alla sottovoce 04.01 A della tariffa doganale comune;

— 3,00 unità di conto per i prodotti di cui alle sottovoci 04.02 A II b) e 04.02 B I b) 2 nonché per i prodotti di cui alla voce 04.03 della tariffa doganale comune;

— 2,00 unità di conto per gli altri prodotti ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 marzo 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 marzo 1974.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 49 del 21. 2. 1974, pag. 2.

⁽³⁾ GU n. L 283 del 29. 12. 1970, pag. 15.

⁽⁴⁾ GU n. L 43 del 14. 2. 1974, pag. 35.